



## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCIANO MARIA GIUSEPPE MUNARI

Seduta del 23/09/2020

### FATTO

La parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 29/05/2015 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 31/08/2019, dopo il pagamento di 49 rate su 120, senza ottenere l'integrale rimborso degli oneri non maturati.

Pertanto, la parte ricorrente chiede il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.241,18 di cui € 492,67 a titolo di "commissioni di attivazione", € 22,50 a titolo di "commissioni di gestione" (somma al netto di quanto rimborsato nel conteggio estintivo), € 1.459,76 a titolo di "costi di intermediazione dovuti all'intermediario del credito", € 266,25 a titolo di "spese di istruttoria". Chiede inoltre la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.

La parte resistente, nelle controdeduzioni, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 49, con decorrenza 31/08/2019, ha richiesto "(...) di disporre in via preliminare la riunione dei ricorsi in applicazione dell'art. 274 c.p.c." effettuati lo stesso giorno dalla parte ricorrente ed aventi ad oggetto lo stesso *petitum*; ha eccepito la natura *upfront* delle commissioni di attivazione e delle spese di istruttoria e di intermediazione; ha dichiarato che le commissioni di gestione sono state rimborsate secondo i principi contabili internazionali IFRS-IAS e che in



sede di conteggio estintivo ne è stata detratta la quota non maturata nella misura di € 48,50; ha svolto considerazioni sulla non immediata applicabilità della c.d. decisione “lexitor” della CGUE.

Pertanto la parte resistente chiede, in via preliminare, di dichiarare la riunione, in applicazione dell’art. 274 c.p.c., dei due ricorsi effettuati dalla parte ricorrente ed aventi ad oggetto lo stesso *petitum* afferente il rimborso dei costi accessori non goduti per effetto dell’estinzione anticipata dei finanziamenti contratti; in via principale, di rigettare, la richiesta di restituzione delle somme a titolo di commissioni di gestione, attivazione, istruttoria ed intermediazione, “tenuto conto di quanto già rimborsato pari ad € 48,50”; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, di circoscrivere l’importo a quello già offerto in sede di reclamo (pari ad € 18,00) rifiutato dal ricorrente; in via di ulteriore subordinata, nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, di decurtare dall’importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni pari ad € 48,50.

## DIRITTO

La controversia sottoposta all’esame del Collegio verte sulla questione del mancato rimborso da parte dell’intermediario dell’importo della quota non maturata degli oneri corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell’estinzione anticipata dello stesso.

In via preliminare il Collegio decide di non accogliere la richiesta dell’intermediario resistente di dichiarare la riunione, in applicazione dell’art. 274 c.p.c., dei due ricorsi effettuati dalla parte ricorrente in quanto i due ricorsi riguardano contratti diversi.

Nel merito, il Collegio non può che risolvere la controversia attenendosi a quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento, che, con la pronuncia n. 26525 del 17/12/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

In merito al criterio da seguire per il rimborso dei costi *up front*, nella suddetta decisione, il Collegio di Coordinamento ha inoltre affermato che “*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale*”. Il Collegio decide di attenersi a tale criterio.

Nel caso di specie, in base alla loro descrizione e al condiviso orientamento dei Collegi territoriali, le spese di istruttoria, le commissioni di attivazione e le commissioni di intermediazione sono da considerare di natura *up front*, mentre le commissioni di gestione sono da considerare di natura *recurring*. Considerato che la disciplina negoziale sull’estinzione anticipata rinvia al piano di ammortamento, versato in atti, l’orientamento



condiviso dei Collegi è di applicare il criterio contrattuale per il rimborso delle quota non maturata degli oneri di natura *recurring*.

Pertanto, in base alle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, si ottiene il seguente risultato:

## Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,25%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,63%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Spese di istruttoria				450,00	Upfront	37,63%	169,32		169,32
Commissioni di attivazione				832,68	Upfront	37,63%	313,31		313,31
Commissioni di intermediazione				2.467,20	Upfront	37,63%	928,32		928,32
Commissioni di gestione				120,00	Criterio contrattuale	***	48,50	48,50	0,00
<b>Totale</b>				<b>3.869,88</b>					<b>1.410,94</b>

L'importo come sopra calcolato (€ 1.410,94) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 2.241,18) che ha effettuato i propri conteggi secondo il criterio *pro rata temporis*.

Con riferimento alla corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/13, che ne riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.410,94, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA